

ta di frazionamento il 21 luglio 1953 al n. 31158 reg. d'ord. e n. 5067 di formalità, nonché all'annotamento di inefficacia delle trascrizioni del 9 luglio 1952 n. 20750 del reg. d'ord. e n. 1936H reg. part. e del 6 luglio 1953 n. 229H2 del reg. d'ord. e n. 19901 reg. part., limitatamente alle porzioni di immobile, a liberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso di quote di mutuo, ferme rimanendo, dette ipoteca e trascrizioni, sulle rimanenti unità immobiliari;

3°) - ad identificare le porzioni di immobile, da liberarsi della sopra descritta ipoteca, nonché delle citate trascrizioni, nella loro consistenza, nei loro confini e in quanto altro possa occorrere per la loro più precisa individuazione;

4°) - a firmare gli atti e a rilasciare qualsiasi altra dichiarazione che fosse necessaria per l'esecuzione della presente deliberazione.

Letto ed approvato seduta stante".

Il Consiglio approva.

34. Quietanze e consensi a cancellazione di ipoteca nell'interesse del dottor Mario Siaschetti e di acollatori delle quote frazionate del mutuo originaria,